

Tribunale di Brescia, sentenza del 21 febbraio 2025, n. 741 – opposizione a decreto ingiuntivo, società a responsabilità limitata, nullità di delibere assembleari, remunerazione del socio-amministratore, irritualità della domanda

In assenza di una norma specifica che permetta la formulazione dell'eccezione riconvenzionale quando il termine per la proposizione della domanda è scaduto, deve ritenersi che il termine di decadenza triennale previsto per l'azione di nullità ex art. 2479-ter, c. 3, c.c. sia riferito sia alla domanda che all'eccezione.

La violazione dell'art. 2389 c.c., essendo quest'ultimo qualificato alla stregua di norma imperativa (Cass. n. 20613/2024), può implicare l'illiceità dell'oggetto delle delibere assembleari assunte e la conseguente nullità ex art. 2479-ter, co. 3, c.c. delle stesse.

Il decorso del termine di decadenza previsto per l'azione di annullamento della delibera assembleare che quantifica il compenso dell'amministratore preclude l'accertamento della ragionevolezza dell'importo riconosciuto a titolo di trattamento di fine mandato.

In tema di contestazione di omessa indicazione di debiti a

bilancio, la specifica indicazione, ad opera di parte contestante, della voce in cui sarebbe stato iscritto il debito della società a bilancio, al di là della regolarità contabile dell'annotazione, lascia presumere la regolare iscrizione del debito.

Nel caso in cui sia accordato agli amministratori cessati un compenso nella forma di trattamento di fine mandato, quest'ultimo diviene esigibile solo nel caso in cui non vi sia una successiva rielezione alla carica di amministratore, essendo irrilevante se tale carica sia assunta quale amministratore unico o quale membro del Consiglio di Amministrazione. Il relativo *dies a quo* per il decorso della prescrizione del credito è, quindi, da individuarsi nell'indomani dalla cessazione dalla carica di consigliere.

L'allegazione della sussistenza di una rinuncia al diritto nella memoria di replica alla comparsa conclusionale è certamente tardiva, costituendo questa un'eccezione non rilevabile d'ufficio (Cass. n. 29920/2020).

La mera allegazione di profili di responsabilità gestoria non è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria dell'amministratore in relazione ai compensi a quest'ultimo accordati. L'allegazione può, infatti, solamente essere funzionale alla mera prospettazione di una futura azione risarcitoria e non implica, in assenza di specificazione sul punto, la prospettazione dell'eccezione *inadimplenti non est adimplendum*.

Essendo necessario, ai fini della qualificazione della domanda come lite temeraria, l'accertamento di profili di mala fede o colpa grave in capo alla parte soccombente (Cass. n. 22405/2018), la mera inconsistenza dei motivi addotti da parte attrice non può indurre alla condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 96, c. 3, c.p.c. qualora questi risultino comunque potenzialmente forieri di responsabilità e astrattamente idonea a paralizzare le pretese di controparte.

Principi espressi all'esito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avviato dalla società ingiunta per ottenere, oltre alla dichiarazione di invalidità o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'annullamento o la nullità di delibere assembleari relative alla quantificazione del trattamento di fine mandato del socio-amministratore per conflitto di interessi. Parte opponente adduce nel corso della trattazione del giudizio, oltre a quanto menzionato, l'inesatta iscrizione del debito all'interno dei bilanci di esercizio, la prescrizione del credito, nonché l'avvenuta rinuncia allo stesso e profili di responsabilità gestoria. Parte convenuta, costituitasi, chiede il rigetto delle domande attoree poiché irrituali e infondate nel merito, domandando la condanna di parte opponente al pagamento dell'indennizzo ex art. 96, c. 3, c.p.c.

[Sent. 21.02.2015 n. 741Download](#)

(Massime a cura di Ilaria Porro)

**Tribunale di Brescia,
sentenza del 12 gennaio 2024,
n. 117 – società a
responsabilità limitata,
azione sociale di
responsabilità,**

responsabilità dell'amministratore unico

L'art. 2476, c. 3, c.c. legittima espressamente ciascun socio di s.r.l. a promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori senza che sia necessario alcun atto autorizzativo da parte della società, e quindi anche in assenza di previa delibera assembleare. Infatti, nell'ambito della disciplina della s.r.l., non è riprodotta una disposizione analoga a quella di cui all'art. 2393, c. 1, c.c. e non pare possibile l'applicazione analogica delle norme in tema di s.p.a. alle s.r.l., a fronte delle differenze anche strutturali tra i due tipi di società e della scelta legislativa di differenziare le due discipline. Essendo ciascun socio della s.r.l. legittimato all'azione di responsabilità sociale, senza alcuna limitazione in merito alla percentuale di quote possedute, sarebbe incoerente con tale previsione imporre alla società, diretta danneggiata, di promuovere l'azione sociale solamente previa delibera assunta con le maggioranze previste dal codice o dallo statuto.

Nell'ambito dell'azione di responsabilità introdotta dai soci nei confronti dell'amministratore, la società, pur formalmente convenuta (in quanto litisconsorte necessario), assume la veste sostanziale di attrice, quantomeno in considerazione del fatto che essa è la beneficiaria della domanda di condanna formulata dai soci.

Come affermato dalla giurisprudenza precedente, «l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei

doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti» (cfr. Cass. n. 2975/2020). Tale onere probatorio non si atteggia in modo diverso nel caso in cui l'azione sociale sia promossa dai soci, trattandosi di una mera sostituzione processuale. Ne deriva che, in un giudizio nel quale sia contestato l'utilizzo del denaro della società da parte dell'amministratore unico, è onere della parte attrice allegare l'effettuazione di operazioni non connesse all'oggetto sociale o comunque all'attività della società, con ciò allegando l'inadempimento dei doveri incombenti sullo stesso a tutela del patrimonio aziendale, il danno e il nesso di causa tra l'inadempimento e il danno. È invece onere del convenuto provare che tali prelievi erano in qualche modo giustificati o che sono stati eseguiti da terzi.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio instaurato a seguito dell'esercizio, da parte di due soci di una società a responsabilità limitata semplificata, dell'azione sociale di responsabilità contro il precedente amministratore unico, nel corso del quale gli attori avevano chiesto la condanna di quest'ultimo al risarcimento di asseriti danni subiti dalla società derivanti dall'utilizzo di denaro da parte dell'amministratore a favore di se stesso e di terzi (nel caso di specie, anche a seguito dell'assunzione di prove testimoniali, il Tribunale ha tuttavia riconosciuto che le somme prelevate erano dovute all'amministratore ed esigibili a titolo di compenso per l'attività svolta in virtù di accordi non formalizzati tra i soci).

[Sent. 12.01.2024 n. 117Download](#)

(Massime a cura di Vanessa Battiato)

**Tribunale di Brescia,
sentenza del 3 ottobre 2023,
n. 2466 – s.r.l.,
amministratore società,
determinazione del compenso,
responsabilità
amministratore, mala gestio,
condotte distrattive,
inadempimento
dell'amministratore e perdita
del diritto al compenso**

Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali (che nel caso di specie ha determinato il compenso dell'amministratore) non rogato da notaio ha comunque efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti; non trattandosi però di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova; tuttavia, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale (cfr. Cass. n. 33233/2019).

Qualora si contesti la veridicità di fatti e dichiarazioni che nel verbale di delibera assembleare ordinaria (non rogato da notaio) si attestino avvenuti, non deve essere proposta querela di falso, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata e potendo il documento essere contestato con libertà di mezzi.

La delibera di revoca di una precedente deliberazione, da un lato, implica e postula l'esistenza e l'efficacia dell'atto revocato, d'altro lato, che tale provvedimento non può spiegare effetti che per il futuro.

La delibera assembleare di riduzione del compenso annuo di un liquidatore di società di capitali, in assenza di accettazione da parte del liquidatore stesso, non può operare retroattivamente con riferimento a periodi antecedenti la data della decisione dei soci, non potendo incidere negativamente su diritti già acquisiti *medio tempore* dal liquidatore (cfr. Trib. Roma 16 aprile 2021).

Avendo la responsabilità dell'amministratore verso la società natura contrattuale, a fronte di somme o beni fuoriusciti dall'attivo della società (siano essi utili, compensi erogati, strumenti di lavoro, beni aziendali in genere), quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale (cfr. Cass. n. 12567/2021).

La natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria impone che su tali importi vengano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto e decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione essendo calcolati sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già

rivalutata (cfr. Cass. n. 4791/2007).

In tema di compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, la società può far valere quale eccezione riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, la cui violazione integra la responsabilità ex art. 2476, comma 1, c.c., venendo in rilievo non il rapporto di immedesimazione organica, bensì il nesso sinallagmatico di tipo contrattuale tra adempimento dei doveri e diritto al compenso (cfr. Cass. n. 29252/2021 e Cass. n. 40880/2021).

Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione *"inadimplenti non est adimplendum"* è soggetta al principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 c.c., in senso oggettivo, che impone di verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte, l'eccezione in parola può, in concreto, essere ritenuta idonea a paralizzare il diritto al compenso dell'amministratore solo ove fondatamente basata su fatti collegati al periodo di carica (cfr. App. Milano n. 25.5.2021 e Trib. Milano 23.9.2020).

I principi sono stati espressi nel parziale accoglimento di una domanda promossa nei confronti dell'amministratore unico a seguito di numerosi atti di mala gestio, volta ad ottenerne la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società.

[Sent. 03.10.2023 n. 2466Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)